

SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI

UNICOLLEGE

Istituto ad Ordinamento Universitario

REGOLAMENTO GENERALE

Regolamento approvato con Delibera C.D.A del 01/12/2016

ORDINAMENTO DIDATTICO

PARTE PRIMA

Art. 1 - Ordinamento degli Studi

1. Il presente ordinamento disciplina gli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Unicollege (di seguito indicata come Scuola), che opera come una scuola della cultura, delle professioni e delle lingue, nonché gli aspetti di organizzazione delle attività comuni ai Corsi di Studio, in conformità alla normativa vigente.
2. Ai fini del presente ordinamento, per strutture didattiche si intendono i Corsi di Studio, e per Corsi di Studio si intendono i corsi triennali conformi all'ordinamento didattico della Classe di Laurea L-12 in Scienze della Mediazione Linguistica (D.M. 16 marzo 2007).
3. L'ordinamento didattico del Corso di Studio istituito presso la Scuola costituisce la parte seconda del presente ordinamento.

Art. 2 - Entrata in Vigore e Procedure di Modifica

1. Il presente ordinamento entra in vigore con l'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci della società Ente Gestore della Scuola.
2. Il presente ordinamento può essere modificato, nel rispetto dei vincoli normativi definiti nel DM 10 gennaio 2002, n. 38, dall'Organo amministrativo. Le modifiche decorrono a partire dall'anno accademico successivo alla delibera, salvo diversa e motivata deliberazione dell'organo stesso.

Art. 3 - Crediti Formativi Universitari

1. Le attività formative inerenti al Corso di Studio attivato dalla Scuola danno luogo all'acquisizione da parte degli studenti che ne usufruiscono di crediti formativi universitari, ai sensi della normativa in vigore.
2. I crediti formativi corrispondenti all'attività formativa sono acquisiti dallo studente previo il superamento dell'esame o a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze conseguite come stabilito nell'Ordinamento didattico del Corso di Studio, fermo restando che la verifica del profitto è espressa secondo le modalità stabilite al successivo articolo 13.
3. L'ordinamento didattico del Corso di Studio di cui alla II parte del presente Ordine, determina la misura dei crediti corrispondenti alle varie attività previste per il conseguimento del titolo, nel rispetto di quanto disposto dalle pertinenti classi di Corsi di Laurea ed entro gli standard di impegno orario stabiliti per ciascun credito dalle disposizioni ministeriali.

Art. 4 - Ordinamento Didattico del Corso di Studio

1. Le norme per l'organizzazione e lo svolgimento del corso sono contenute nell'Ordinamento didattico del Corso di Studio.
2. L'Ordinamento didattico del Corso di Studio istituito presso la Scuola, nel rispetto della normativa vigente e del presente ordinamento didattico, determina:
 - a) la denominazione del corso di studi;
 - b) la classe di appartenenza;
 - c) i curricula offerti agli studenti;
 - d) gli obiettivi formativi, coerenti con la denominazione e il percorso didattico proposto per realizzarlo nel quadro delle finalità della classe;
 - e) il quadro delle diverse attività formative;

- f) le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
- g) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza;
- h) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa;
- i) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.

Art. 5 - Pubblicazione dell'Offerta Didattica

1. La divulgazione dell'offerta didattica e dei servizi della Scuola, relativa ad ogni anno accademico, avviene attraverso l'impiego di forme di comunicazione anche multimediali, tra le quali ci possono essere:

- a) bollettini e notiziari
- b) guide dello studente
- c) siti Internet
- d) avvisi e bandi di ammissione
- e) guide ai servizi per gli studenti

2. Gli strumenti informativi di cui sopra dovranno contenere ogni informazione utile per le scelte e gli adempimenti didattici e amministrativi degli studenti, ed essere pubblicati in tempo utile per consentire un puntuale adempimento di quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 6 - Revisione degli Ordinamenti Didattici

1. La Scuola assicura la periodica revisione dell'Ordinamento didattico del Corso di Studio, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati alle attività formative.

Art. 7 - Compiti delle Strutture Didattiche

1. La struttura didattica provvede alla programmazione e al coordinamento delle attività formative e ne verifica, nel rispetto della libertà di insegnamento, lo svolgimento in modo da realizzare il perseguimento degli obiettivi formativi previsti dai curricula e la piena ed equilibrata utilizzazione della risorsa docente.

2. La struttura didattica può prevedere inoltre forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza relativamente ai contenuti conoscitivi, e può stabilire il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative, nonché le modalità di recupero di crediti non acquisiti nei tempi determinati.

3. La corrispondenza fra crediti formativi universitari previsti nell'ordinamento del corso e quelli acquisiti in base al previgente ordinamento presso scuole o altre istituzioni universitarie nazionali o internazionali nonché presso soggetti esterni riconosciuti ai sensi della legge, è determinata, su istanza dell'interessato, dal Consiglio Didattico. Nelle deliberazioni si terrà conto del grado di affinità fra le attività formative in questione e dei corrispondenti carichi di lavoro (analisi comparativa).

Art. 8 - Direttore della Scuola

1. Il Direttore o Direttore Didattico promuove l'autonomia didattica e le specificità della Scuola, formula le strategie didattiche, predispone i relativi progetti di insegnamento, studio, ricerca, formazione culturale e tecnica rispondendone innanzi all'Amministrazione della Scuola.

Art. 9 - Direttore Amministrativo

1. Le funzioni di Direttore Amministrativo della Scuola sono assunte dal legale rappresentante dell'Ente Gestore della Scuola, che può delegarle.

Art. 10 - Compiti dei Docenti

1. I docenti svolgono attività didattica e di ricerca, nonché funzioni organizzative relative alla didattica all'interno della Scuola. I docenti adempiono ai compiti didattici svolgendo attività di docenza frontale nei corsi di studio, nonché attività didattiche integrative e laboratoriali, quali la partecipazione alle commissioni d'esame e di diploma e l'assistenza e ausilio agli studenti per supportarli durante lo svolgimento dei corsi di studio, stage, tirocini, ecc. L'attività di ricerca scientifica è esplicitata attraverso spunti innovativi apportati dal docente, anche in collaborazione con le strutture pubbliche e private, nonché l'eventuale sperimentazione di nuove modalità di insegnamento.

2. Il numero delle ore dedicate alle attività didattiche frontali, secondo il regime di impegno scelto, con la specifica degli argomenti trattati per ciascuna lezione, è certificato dal docente su apposito registro conforme al modello indicato dal Manuale della Qualità. Detto registro va depositato, a conclusione dell'anno accademico, presso la Segreteria.

3. I docenti assicurano la loro presenza per il ricevimento degli studenti secondo modalità approvate ai sensi del comma 4 del presente articolo.

4. L'attribuzione dei compiti didattici annuali ai docenti, ivi comprese le attività didattiche integrative e di orientamento, spetta al Direttore.

5. L'orario delle attività formative (orario delle lezioni, calendario degli esami, ecc.) è stabilito dal Direttore in modo tale da consentire la migliore fruizione della didattica da parte degli studenti.

Art. 11 - Consiglio di Corso

1. Il Consiglio di Corso è un organo collegiale, che se istituito risulta composto da tutti i professori afferenti al corso.

2. Le competenze del consiglio si sostanziano nel:

- a) fissare e coordinare gli obiettivi didattici del corso e dei relativi curricula, nel rispetto della normativa vigente;
- b) proporre l'attivazione di corsi di orientamento, di attività didattiche di sostegno e di attività di tirocinio;
- c) formulare proposte in merito alla didattica;
- d) valutare l'efficacia dei processi formativi e rilevare la qualità della didattica anche attraverso la distribuzione e l'analisi di questionari.

3. Il professore anziano sovrintende e coordina le attività del Consiglio.

4. Il Direttore Amministrativo ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio di Corso.

Art. 12 - Consiglio Didattico della Scuola

1. Il Consiglio Didattico è composto dal Comitato Tecnico-Scientifico (CTS).

2. Il Direttore Amministrativo ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Didattico della Scuola.

3. Il Consiglio Didattico assicura il coordinamento didattico e organizzativo delle attività del corso di studio attivato, e assume le competenze del Consiglio di Corso qualora questo non fosse istituito.

È altresì compito del Consiglio Didattico:

- a) esaminare e approvare gli eventuali piani di studio proposti;
- b) esaminare e approvare le pratiche di trasferimento degli studenti, la regolamentazione della mobilità studentesca e il riconoscimento degli studi compiuti all'estero;
- c) valutare le iscrizioni ad anni di corso successivi al primo;

d) prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, ed eventualmente stabilire il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, nonché le modalità di recupero di crediti non acquisiti nei tempi determinati;

e) determinare, su istanza dell'interessato, la corrispondenza fra crediti formativi universitari previsti nell'ordinamento del corso e quelli acquisiti secondo il previgente ordinamento, presso altre istituzioni universitarie nazionali o internazionali nonché presso soggetti esterni all'Università.

Nelle deliberazioni si terrà conto del grado di affinità fra le attività formative in questione e di una analisi comparativa dei corrispondenti carichi di lavoro.

Art. 13 - Verifiche di Profitto

1. Le verifiche del profitto possono dare luogo a votazione (esami di profitto) o a un semplice giudizio di approvazione o riprovazione (prove interne).

2. Gli esami di profitto possono essere orali e/o scritti in relazione a quanto previsto dalle schede delle materie e alle determinazioni del Consiglio Didattico, ferme restando le attribuzioni specifiche dei docenti incaricati degli insegnamenti. Si possono prevedere forme articolate di accertamento, eventualmente composte di prove successive, anche scritte, da concludersi comunque con un controllo finale.

3. Non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della valutazione relativa, di un esame già superato.

4. Le Commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal Direttore e sono composte da almeno due membri.

5. Le Commissioni esaminatrici sono presiedute dal docente incaricato della materia d'esame, o, nel caso di corsi a più moduli, dal docente indicato nel Calendario degli esami. In caso di assenza o di impedimento del presidente, questi è sostituito da un altro docente. Le sostituzioni devono essere preventivamente comunicate al Direttore e da questi approvate. Compongono la Commissione, in aggiunta al presidente, docenti e/o esperti del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settori affini.

6. E' preliminare allo svolgimento delle prove d'esame e condizione per la loro validità la verifica da parte della Commissione esaminatrice dell'identità del candidato, che dovrà esibire il proprio libretto di studi, in mancanza del quale non potrà essere ammesso all'esame.

7. Ai fini del superamento dell'esame è necessario conseguire il punteggio minimo di 18 punti. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 30 punti, è subordinata alla valutazione unanime della Commissione.

8. I verbali degli esami di profitto sono validi se firmati dal presidente e dal secondo componente della Commissione, se questa è formata solo da due membri; dal presidente e da almeno un altro componente della Commissione nel caso di Commissioni formate da più di due membri.

9. Lo studente è tenuto a firmare il verbale all'atto del riconoscimento, quale attestazione della sua presentazione alla prova. La votazione è riportata a cura della commissione esaminatrice e a firma di uno dei suoi componenti sul libretto universitario dello studente. Lo studente è tenuto a controfirmare il verbale alla conclusione della prova nel caso di superamento della stessa.

10. L'esame viene registrato nella carriera dello studente, con la relativa votazione, nel caso in cui sia stato superato. La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione.

11. Nel caso di prove scritte, è consentito allo studente per tutta la durata delle stesse di ritirarsi. Nel caso di prove orali, è consentito allo studente di ritirarsi fino al momento antecedente la verbalizzazione della valutazione finale di profitto. Qualora lo studente si sia ritirato o non abbia conseguito una valutazione di sufficienza, la relativa annotazione sul verbale, utilizzabile a fini statistici, non è trascritta sul libretto universitario e non è riportata nella sua carriera scolastica.

12. L'esito delle prove interne viene registrato sull'apposita scheda a cura del docente della materia e viene comunicato allo studente.

13. Il presidente della Commissione esaminatrice per le prove di profitto è responsabile dei relativi verbali, da restituire alla Segreteria docenti immediatamente dopo la conclusione di ogni appello.

14. Ogni eventuale spostamento della data di un esame deve essere comunicato con la massima tempestività agli studenti, dandone notizia, con le relative motivazioni, al Direttore che la deve autorizzare. Una volta fissata, la data di un esame non può essere comunque anticipata.

15. Per la prova finale del Corso di studio il Direttore nomina una commissione costituita da almeno 3 membri, di cui uno nominato dal MIUR, fra i quali individua il Presidente. Il voto è sempre espresso in centodecimi e la prova si intende superata quando il candidato abbia ottenuto una votazione di almeno sessantasei centodecimi. Quando il candidato abbia ottenuto il voto massimo può essere attribuita la lode.

Art. 14 - Studenti

1. Ai fini del presente ordinamento sono studenti della Scuola coloro che risultano regolarmente iscritti al corso di diploma.

2. L'iscrizione si perfeziona con il pagamento delle tasse e dei contributi richiesti, fatti salvi i casi di esonero o di sospensione dei pagamenti stabiliti dalle norme e con la firma del patto formativo.

3. Il Direttore determina ogni anno la scadenza per le immatricolazioni e le iscrizioni al Corso di studio in relazione ai termini stabiliti per l'inizio delle attività didattiche.

4. Il Direttore può accogliere motivate domande di immatricolazione o di iscrizione presentate oltre i termini stabiliti.

5. Lo studente può rinunciare alla prosecuzione degli studi con atto scritto. La rinuncia, che non comporta la perdita dei crediti acquisiti, non preclude la possibilità di una nuova immatricolazione.

Art. 15 - Iscrizione a Singoli Insegnamenti

1. E' consentito iscriversi ai singoli corsi di insegnamento attivati presso la Scuola e sostenere i relativi esami, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei crediti formativi conseguiti.

2. La misura del contributo da versare nel caso di ammissione al corso è stabilita annualmente dall'Organo Amministrativo.

Art. 16 - Requisiti per l'Ammissione

1. Nel rispetto della normativa vigente, le modalità e i contenuti delle prove di ammissione, nonché i criteri di definizione di eventuali obblighi formativi aggiuntivi, sono determinati con congruo anticipo dal Direttore, su proposta del Consiglio di Corso.

2. I requisiti per l'ammissione al corso sono definiti dall'ordinamento didattico.

Art. 17 - Ammissione Condizionata al Primo Anno

1. Il superamento delle verifiche relative agli obblighi formativi aggiuntivi entro il primo anno accademico è presupposto indispensabile per il proseguimento degli studi del corso e non dà luogo all'acquisizione di crediti ulteriori rispetto a quelli previsti nell'ordinamento dello stesso. Gli obblighi formativi aggiuntivi si intendono soddisfatti anche con il superamento di specifici esami curricolari e/o certificazioni linguistiche individuati dal competente Consiglio di Corso di Studio.

Art. 18 - Valutazione delle Attività Didattiche

1. La valutazione della qualità delle attività didattiche svolte, fatte salve le competenze delle strutture didattiche, avviene a cura del Comitato tecnico-scientifico previsto nell'articolo 4, comma 2, del DM 10/01/2002, n. 38.

Art. 19 - Certificazione del Titolo di Studio

1. Il diploma, attestante il conseguimento del titolo di studio, è firmato dal Direttore della Scuola.
2. La Scuola rilascia un certificato supplementare contenente le principali informazioni circa il curriculum seguito dallo studente per il conseguimento del titolo. Tale certificato è redatto in lingua Italiana e in un'altra lingua europea, a scelta tra le lingue curriculari attivate.

Art. 20 - Rapporti Internazionali

1. Nel rispetto delle normative vigenti e secondo principi di reciprocità, la Scuola aderisce ai programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle Università dell'Unione Europea e ad altri programmi di scambio. È condizione per il riconoscimento del programma di studio effettuato all'estero e dei relativi crediti, che lo stesso sia stato approvato dalla struttura didattica competente.

Art. 21 - Docenza nei Corsi

1. La docenza nei corsi di cui all'articolo 1 del presente Ordinamento è affidata secondo criteri conformi a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1 del DM 10/01/2002, n. 38. Ove richiesto la valutazione dei curricula verrà effettuata, secondo procedure selettive improntate ai criteri della comparazione e della pubblicità della valutazione, da una commissione composta dal Direttore e da un componente del CTS.

Art. 22 - Comitato Tecnico Scientifico

1. Il CTS ha funzioni di monitoraggio e di valutazione del funzionamento della Scuola e dei risultati scientifici e didattici. Il CTS è composto da almeno tre esperti di cui un Docente Universitario esterno alla SSML, ed è presieduto dal Direttore Didattico della Scuola. Invia ogni anno, alla preposta Commissione del Ministero dell'Università e della Ricerca, una relazione sul funzionamento della Scuola e sull'attività scientifica e didattica svolta nell'anno immediatamente precedente, nonché sul programma per l'anno accademico successivo.
2. Il CTS si occupa anche delle valutazioni delle richieste di Spin-off

Art. 23 - Norme Transitorie

1. Secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 1 del DM 10/01/2002, n. 38 gli studi compiuti per conseguire il diploma equipollente alla laurea triennale previsto dalla legge sono valutati in crediti formativi e vengono riconosciuti dalla Scuola ai fini del conseguimento dei titoli di cui alla normativa vigente. Le relative determinazioni spettano al Direttore su proposta del Consiglio Didattico.
2. In sede di adeguamento alle disposizioni contenute nel DM 10 gennaio 2002, n. 38 viene riconosciuto al Direttore di adeguare il testo del presente Ordinamento Didattico alle richieste della Commissione tecnico-consulativa di cui alla normativa.

PARTE SECONDA

ORDINAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDI IN SCIENZE DELLA MEDIAZIONE LINGUISTICA (Classe di Laurea L-12)

Art. 24 - Obiettivi Formativi

1. E' istituito il Corso di diploma in Mediazione Linguistica di durata triennale afferente alla classe L-12 delle lauree in Scienze della mediazione linguistica (D.M. 4 agosto 2000 – Determinazione delle classi delle lauree universitarie).
2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 4, del D.M. 509/99 e successive modifiche e Decreti e nel rispetto degli obiettivi formativi qualificanti individuati dalla classe di riferimento, la proposta formativa del corso si basa su sei tipi di competenze:
 - a) una solida base culturale e linguistica in almeno due lingue, oltre all'italiano, e nelle relative culture;
 - b) sicure competenze linguistico-tecniche orali e scritte;
 - c) preparazione generale in campo economico-giuridico, storico-politico, socio-antropologico e letterario;
 - d) uso degli strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione;
 - e) conoscenze delle problematiche relative alla mediazione linguistica;
 - f) capacità di operare con autonomia organizzativa e di inserirsi prontamente negli ambiti di lavoro.
3. Al compimento degli studi viene conseguito un diploma pienamente equipollente a tutti gli effetti ai diplomi di laurea rilasciati dalle università al termine dei corsi afferenti alla classe L-12 delle "Lauree Universitarie in Scienze della Mediazione Linguistica", di cui al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica del 4 agosto 2000.

Art. 25 - Organizzazione del Corso di Studi

1. La durata normale del Corso di Studi è di tre anni.
2. L'apprendimento delle competenze e delle professionalità da parte degli studenti è computato in crediti formativi, articolati secondo quanto disposto dall'art. 3 di questo Ordinamento didattico.
3. Per conseguire diploma equipollente a tutti gli effetti al diploma di laurea rilasciato dalle università al termine dei corsi afferenti alla classe L-12 delle "*Lauree in Scienze delle Mediazione Linguistica*", secondo quanto disposto dal DM 10 gennaio 2002, art. 1, comma 1, lo studente deve aver acquisito 180 crediti.
4. I crediti formativi possono essere acquisiti con diverse tipologie di attività didattica:
 - a) lezioni;
 - b) esercitazioni;
 - c) laboratori;
 - d) seminari;
 - e) attività pratiche;
 - f) corsi liberi;
 - g) partecipazione a seminari svolti all'esterno;
 - h) percorsi con prove di valutazione;
 - i) superamento certificato delle prove di corsi on line.
5. Il corso prevede un periodo di tirocinio valutabile fino a 6 CFU. Il tirocinio viene svolto presso imprese, società, enti o istituzioni in Italia o all'estero e viene organizzato dall'ufficio responsabile in base alle norme fissate dalla Scuola di partecipazione. Il tirocinio si svolge di norma nel periodo successivo al II semestre del II anno, ma può essere collocato diversamente con l'assenso del Direttore Didattico, purché ciò non incida negativamente sulla frequenza ai corsi.
6. E' consentita l'organizzazione degli insegnamenti sulla base di moduli, corsi integrati, unità didattiche.

7. Il tempo riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è pari almeno al 50% dell'impegno orario complessivo, con possibilità di percentuali minori per singole attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
8. Il corso prevede lo studio triennale di almeno due lingue straniere.

Art. 26 - Attività Formative

1. Il corso in Mediazione Linguistica prevede corsi di insegnamento e attività individuali guidate, cui corrispondono i crediti formativi indicati nei rispettivi Piani di Studio.
2. Le attività formative afferenti agli ambiti disciplinari linguistici di base (linguistica, lingue e letterature) e caratterizzanti (mediazione linguistica orale e scritta da e verso le lingue di studio) danno diritto a 114 crediti.
3. Tra le materie a scelta, lo studente può optare anche per lo studio di una terza lingua straniera tra quelle attivate.
4. Il curriculum comprende inoltre le attività formative affini che forniscono cognizioni specifiche degli ambiti lavorativi in cui si sviluppa l'esercizio della mediazione linguistica nella quale il diplomato si troverà ad operare, che danno diritto a 42 crediti.
5. A partire dal secondo anno di corso è prevista la partecipazione a tirocini professionali presso adeguate strutture lavorative, che danno diritto a 6 crediti.
6. Al completamento del curriculum sono previsti un insegnamento a libera scelta, esercitazioni laboratoriali e partecipazioni a seminari che si articolano in attività individuali guidate e lavoro svolto autonomamente che richiedono allo studente un'attività pari a 12 crediti.
7. La preparazione della tesi di Laurea dà diritto a 6 crediti.

Art. 27 - Propedeuticità

1. E' prevista la propedeuticità tra le singole annualità dei seguenti insegnamenti:
 - a) Lingua straniera
 - b) Mediazione linguistica Lingua Straniera – Italiano
 - c) Mediazione linguistica Italiano - Lingua Straniera
2. Valgono inoltre le seguenti propedeuticità:
 - a) Lingua Straniera 1 è propedeutico a tutti gli insegnamenti di Mediazione linguistica da e verso quella lingua
 - b) Lingua Straniera 2 è propedeutico a tutti gli insegnamenti di Mediazione linguistica da e verso quella lingua

Art. 28 - Requisiti di Accesso e Norme Relative

1. Diploma di scuola secondaria superiore o altro titolo conseguito all'estero riconosciuto come idoneo ai fini dell'accesso ai corsi universitari.
2. Buona cultura generale di base.
3. E' necessaria inoltre una competenza nelle due lingue straniere non inferiore a quella indicata dal livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) delle lingue. E' comunque concesso allo studente che non abbia ancora raggiunto il livello richiesto in una delle due lingue straniere di optare per tale lingua a patto di recuperare il debito formativo entro l'inizio del II anno di corso.
4. Lo studente di madrelingua straniera dovrà possedere una conoscenza, scritta e orale, della lingua italiana corrispondente almeno al livello B1 dello stesso QCER.
5. L'accesso al corso di studi è a numero programmato in base alle strutture e al personale docente disponibile. L'ammissione al primo anno di corso avverrà secondo un ordine di graduatoria stabilito in base al punteggio conseguito in una prova concernente la verifica dei suddetti requisiti e/o in base alla valutazione delle certificazioni linguistiche conseguite.

Art. 29 - Prova Finale

1. La prova finale consisterà nella verifica delle competenze orali nelle lingue di studio e nella discussione di un elaborato scritto su un argomento attinente al profilo professionale.